



Ricerca alla collettività. Ora è un dovere per la politica

Premessa

Che cosa lascerà l'epidemia nel campo della ricerca pubblica¹? La proposta che USB porta avanti da anni, opportunamente aggiornata ai recenti provvedimenti normativi, mai come in questi giorni è divenuta attuale. Attuale e necessaria.

In questi ultimi 25 anni, il concetto di "risparmio" e spending review è divenuto sinonimo di efficientamento, veicolato dalla narrazione "meritocratica" per coprire tagli trasversali alla spesa per la ricerca pubblica. L'elaborazione politica ha di recente iniziato a riproporre il concetto dello "stato imprenditore"², prestando più attenzione al finanziamento della ricerca dalla fiscalità generale, sempre però direttamente legata alla produzione di profitto per le imprese con ricadute sulla brevettabilità; le pandemie sono quindi anche l'effetto delle politiche industriali capitalistiche.

Covid-19 rende chiaro che questa impostazione politica è sbagliata. Il Paese non ha capacità di diagnosi veloce e generalizzabile per 60 milioni di cittadini, non è stato possibile nemmeno per 1 milione, e così sarà per la sierologia. L'assenza di studi sugli antivirali, come pure sugli antibiotici, e sui vaccini, in Italia e più in generale in Europa, diverrà evidente con la prossima brevettazione di questi stessi prodotti.

DI FATTO, ABBIAMO COMBATTUTO SARS-2 CON GLI STESSI STRUMENTI CON CUI LA REPUBBLICA VENEZIANA NEL 1500 COMBATTEVA LA PESTE, PERALTRO CON MENO CORAGGIO RIGUARDO LA NECESSITA' DI CHIUDERE SUBITO E PER IL TEMPO NECESSARIO LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

I virus si combattono e si vincono solo agendo sulle cause; se ora la politica, i decisori e i rappresentanti parlamentari, vogliono essere credibili, devono partire da questa considerazione: la ricerca scientifica di base e applicata, anche a livello europeo, deve essere svolta da centri di ricerca ed università pubbliche, e solo al raggiungimento del risultato scientifico può e deve intervenire la capacità di investimento imprenditoriale. Lo Stato deve farsi interprete della committenza sociale favorendo il ritorno a una ricerca in cui l'investimento derivato dalla fiscalità determini un beneficio largo, solidale e generalizzato. Lo Stato deve favorire un ricambio dirigenziale tale da essere in grado di comprendere su quali settori investire, interrompendo il fastidioso ed inutile assistenzialismo e non cedendo ai ricatti degli imprenditori per l'ostinata apertura di molte attività dopo il 25 marzo 2020 che è alla base di migliaia di morti per l'epidemia.

È necessario uscire dalla povertà in cui le scienze sono state spinte. Oggi, con l'epidemia ancora in atto, dobbiamo ancor più di prima fare i conti con la realtà ambientale e climatica che genera

¹Forse sarebbe meglio dire, che cosa hanno lasciato i terremoti, gli smottamenti, lo scioglimento dei ghiacci, inquinamento dei mari e dell'aria, le malattie croniche associate, quelle delle opere d'arte sempre più in pericolo di scomparire o lo studio di un'economia diversa 'umanizzata' e così per decine di altri aspetti emergenziali che contrastano con il profitto.


²Derivato dal libro dell'economista Mariana Mazzucato.

fenomeni di crescente violenza, con una economia globale in perenne crisi ed insensibile alle esigenze sociali, con l'estetica dell'ambiente e dell'arte ridotta a enclaves sempre più limitate e non accessibili alla collettività. Le scienze tutte devono vedere un rilancio immediato attraverso la ridefinizione delle modalità organizzative e di finanziamento, ma anche nella qualità del lavoro stabilizzato, nella scelta dei vertici e della costruzione del piano nazionale. Il nostro scopo è chiaro. Rilanciare la ricerca pubblica e collettiva per prepararci ad affrontare nuove epidemie, terremoti, crisi economiche, ambientali ed umane, sostituendo al brevetto la conoscenza libera, alla medicina personalizzata limitata a pochi le terapie di massa senza costo, alle enclaves ambientali una società rispettosa della natura.

CHE COSA SERVE PER IL RILANCIO DELLA RICERCA PUBBLICA

Proprio partendo dalle considerazioni espresse in premessa, nonostante l'esistenza in molti casi di vertici "baronali" autoreferenziali, nonostante un'università individualizzata ed esposta alla svendita ai privati, con elevata precarizzazione, ed elevata età media dei dipendenti a tempo indeterminato, la ricerca pubblica in Italia appare vivace e piena di potenzialità, capace, se opportunamente sostenuta, di ripartire.

La ricerca pubblica ha bisogno di strumenti fondamentali: Finanziamento ed incentivi, Governance e Sistema Ricerca Pubblico, Comparto di contrattazione, Stabilizzazioni e Reclutamento.



Nei successivi paragrafi, tenendo distinti quelli dedicati al precariato, si suggeriscono diversi interventi da inserire nei vettori normativi futuri disponibili o inseriti in una proposta di legge specifica, che alleghiamo in una stesura preliminare, di 15 articoli divisi in due titoli: "GOVERNANCE, FINANZIAMENTI E NOMINA DEI VERTICI DEGLI EPR" e "ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI EPR".

GOVERNANCE

La legge 7 agosto 2015, n. 124 definiva, nell'articolo 13, un'apposita normativa di riordino per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). E in effetti, il DLgs 218/2016, che ha definito normativamente la delega, sottolinea la 'peculiarità' delle funzioni degli EPR. Tuttavia, il provvedimento normativo non ha raggiunto l'armonizzazione fra gli obiettivi di ricerca e le procedure di finanziamento e funzionamento tra gli Enti vigilati dal neo-ricostituito Ministero dell'Università e della Ricerca

(MUR) e quelli vigilati da altri Ministeri. In particolare, non si è raggiunta una reale armonizzazione nella stesura del Piano Nazionale della Ricerca e le modalità di finanziamento restano differenti, così che ciascun Ente continua sostanzialmente ad agire come una monade. Acclarata è ormai la necessità di stabilire un'unica *Cabina di Regia* che, a nostro avviso, nonostante l'avvenuta separazione dal Ministero dell'Istruzione, non debba essere incardinata presso il MUR, ma piuttosto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto solo il 60% del personale degli Enti di ricerca è vigilato dallo stesso MUR, mentre è necessaria una visione complessiva del mondo degli EPR.

L'organismo da noi qui proposto, che prenderebbe il nome di Consulta della Ricerca Pubblica e sarebbe affiancato da un apposito dipartimento per il coordinamento delle azioni di vigilanza, è del tutto alternativo alla neonata (sulla carta) Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), istituita con l'art 1 comma 241 e segg. nell'ultima Legge di Bilancio (L. 160 del 27/12/2019), che deve pertanto essere soppressa. Per come è stata istituita, l'ANR, qualora effettivamente decollasse, è infatti destinata a ripercorrere le cattive abitudini di autoreferenzialità e clientelismo già viste in passato.

La Consulta della Ricerca Pubblica sarebbe un organo, appunto, consultivo, composto da esperti del Settore dalla Ricerca pubblica individuati su base curriculare, col cui supporto si ritiene che la Presidenza del Consiglio - in armonia con le linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni- diverrebbe l'istituzione che meglio possa determinare la politica nazionale della ricerca. La sua azione prioritaria, sulla base dei bisogni collettivi del Paese, si esplica attraverso l'elaborazione dell'*Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica*, documento di programmazione pluriennale della Ricerca Pubblica stessa. L'Atto tiene anche conto delle relazioni normative e istituzionali tra Ministeri ed Enti di Ricerca, evitando sovrapposizioni e competizioni, definendo nello specifico le missioni relative agli Enti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fanno riferimento al MUR e quelli che fanno riferimento a Ministero del Lavoro, della Salute, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell'Agricoltura. Nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, il Governo ed il Parlamento provvedono a definire i rapporti istituzionali dei singoli Enti con la Conferenza Stato-Regioni, le autonomie locali in generale e le rispettive assemblee elettive; inoltre, il Governo ed il Parlamento definiscono le modalità attraverso le quali gli Enti di Ricerca rispondono alla Committenza Sociale.

FINANZIAMENTO

I segnali di ripresa dei finanziamenti osservati nella citata legge di bilancio 2020 devono essere ora ben più forti e ampi, specialmente a seguito di quanto osservato in questa fase di emergenza.

Le forme di investimento devono provenire, in forma diretta o indiretta, dalla fiscalità generale o, in caso di utilizzo privato di prodotti dell'ingegno realizzati negli EPR, da congrue *royalty*. Forme di finanziamento indiretto sarebbero facilmente ottenute riducendo o azzerando l'IVA su alcune voci di bilancio degli Enti, cancellando l'IRAP e introducendo sgravi IRPEF per esempio sulle nuove assunzioni del personale (molte di queste agevolazioni, peraltro, sono in vigore per gli istituti di ricerca privati).

COSTITUZIONE DEL COMPARTO DEI LAVORATORI DELLA RICERCA

La costituzione di un comparto specifico di contrattazione per gli Enti Pubblici di Ricerca, eventualmente anche con l'Università, è lo strumento necessario ed unico per inquadrare le particolari peculiarità delle funzioni svolte dal personale della Ricerca, a cui è affidato il compito fondamentale di svolgere le attività di studio e controllo necessarie allo sviluppo sostenibile del Paese e a garantire e migliorare il benessere dei cittadini. La riduzione dei comparti, disciplinata dalla cosiddetta "riforma Brunetta" con il decreto legislativo n. 150 del 2009 e messa in atto con la confluenza della Ricerca nel comparto istruzione, è stato un grave errore da correggere al più presto, in quanto mortifica la rappresentatività e deprime la professionalità dei ricercatori, tecnici e amministrativi che vi operano. Si ricorda che questa problematica è al centro della Raccomandazione Europea 2005/251/CE. È perciò necessario un intervento di riforma dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 165/2000 che aumenti il numero di comparti, costituendo quello della Ricerca e Università, separato da quello dell'Istruzione, seguendo quanto annunciato dal Presidente Conte nella conferenza stampa del 28 dicembre 2019. **In questo stesso senso, il governo ha fatto proprio, durante la conversione in legge del Decreto 1/2020 per l'istituzione del Ministero dell'Università, Ricerca ed Afam l'ordine del giorno presentato dalla Senatrice Montevercchi e da tutta la maggioranza (ODG G2.100).**

COMPLETAMENTO DELLE STABILIZZAZIONI

Le stabilizzazioni negli EPR, dopo circa 4000 assunzioni derivate dalle norme 'Madia', si stanno bloccando su una serie di scogli intenzionalmente posti dagli enti, che solo in parte sono stati affrontati dagli interventi normativi inseriti in legge di Bilancio prima e, successivamente, nei decreti-legge "milleproroghe" e "sdoppiamento MIUR". Paradossalmente, per gli stessi enti di ricerca, stanti alcuni dubbi interpretativi mai chiariti definitivamente, le nuove norme hanno in alcuni casi inserito complicazioni aggiuntive.

Restano da stabilizzare 1200-1400 precari ma in particolare il CNR e l'INAF, eludono la normativa sull'utilizzo dei fondi destinati alle stabilizzazioni basando le interpretazioni sulla necessità di assumere almeno per il 50% con concorsi pubblici nazionali. Invece non sussiste tale obbligo, concetto ribadito anche da recenti sentenze del Consiglio di Stato. Seppur con numeri inferiori, anche Indire, ENEA e ISPRA non hanno ancora bandito le selezioni riservate. Alcuni Enti, come INFN e INGV, non intendono aprire le procedure riservate ai comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs Madia e là dove sono state aperte, non si dicono legittimati ad operare scorrimenti delle graduatorie.

Ci sono inoltre moltissimi precari che hanno storie complesse e attualmente hanno maturato ulteriori anni di precariato, con medie di attività ben superiori ai 3 anni che rappresentano il limite degli abusi dei contratti a termine. Tra questi, una categoria particolare è rappresentata dagli

Operai Agricoli e gli “ex art. 125”, per i quali si suggerisce l’introduzione di una norma che permetta una selezione riservata.

La recente reiterazione del comma 1 dell’articolo 20 del DLGS 75 fino al termine dell’anno deve essere applicata in assoluto coordinamento e successivamente al completamento delle assunzioni dei comma 1 e 2 ancora non assunti.

RECLUTAMENTO

Per eliminare il precariato nella ricerca e allo stesso tempo aumentare il numero di addetti, è inoltre necessario intervenire sul sistema del reclutamento, distinguendo la formazione dal lavoro. Negli EPR, l’art. 12 bis del D.Lgs 218/2016, introdotto dalla Camera in sede di conversione del DL scuola, presuppone un percorso di stabilizzazione dei precari, che deve essere definitivamente fissato come parte ineludibile del reclutamento. Va abolito lo sfruttamento degli Assegni di ricerca attraverso la conversione a TD per coloro che sono in servizio da più di 3 anni con tale modalità contrattuale; va infine separato con nettezza il reclutamento dalla formazione definendo nuovi limiti temporali per lo svolgimento dei dottorati di ricerca o borse di studio negli Enti.

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ORDINAMENTO DEGLI EPR

La Ricerca Pubblica, finanziata con risorse pubbliche, viene svolta presso gli EPR e le Università e ha lo scopo, in particolare quella cosiddetta applicata o finalizzata, di produrre innovazione – intesa come tecniche, sistemi, metodiche, analisi, etc. – nei vari campi delle scienze, al servizio dei cittadini.

Nuove scoperte possono trovare un giusto inserimento nello sviluppo di sistemi o apparati innovativi, se indirizzati verso la piccola e media industria che non può, per evidenti ragioni economiche, dotarsi – se non in rarissimi casi – di una propria divisione di ricerca e sviluppo.

D’altro canto, è necessario salvaguardare i risultati delle ricerche affinché non diventino preda di interessi privati di carattere meramente speculativo, che antepongano esclusivamente il profitto a quei vantaggi, miglioramenti e/o risparmi che dovrebbero essere invece l’obiettivo realizzato a vantaggio dell’intera collettività, missione fondante degli iniziali progetti di ricerca.

E’ opportuno pertanto istituire, presso il MEF, un organismo di vigilanza, che potrebbe essere chiamato “Ufficio Unico della Protezione della Proprietà Intellettuale degli EPR”, allo scopo di:

- predisporre la normativa di settore e curare la difesa e le modalità di cessione della proprietà intellettuale.;
- curare gli accordi con parti terze pubbliche e private e i relativi proventi, da destinare agli Enti
- vigilare sulle ricadute occupazionali della brevettualità sviluppata negli Enti.

In allegato, la bozza di proposta di legge che racchiude quanto sopra descritto.

TITOLO I

GOVERNANCE, FINANZIAMENTI E NOMINA DEI VERTICI DEGLI EPR

Art. 1 GOVERNANCE

1. Il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri, tenendo conto prioritariamente dei bisogni collettivi, in armonia con le linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e sulla base delle indicazioni della Consulta della Ricerca Pubblica di cui all'art.4, approva con apposito DPCM l'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica, documento di programmazione pluriennale della Ricerca Pubblica. L'atto tiene conto anche delle relazioni normative ed istituzionali tra Ministeri e Enti di Ricerca, evitando sovrapposizioni e competizioni, ma definendo nello specifico le missioni relative agli enti che fanno riferimento, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'Università e Ricerca e quelli che fanno riferimento a Ministero del Lavoro, della Salute, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell'Agricoltura.

2. All'interno della riforma del Titolo V della costituzione, il Governo e il Parlamento provvedono a definire i rapporti istituzionali dei singoli Enti rispetto alla Conferenza Stato-Regioni, alle autonomie locali in generale e alle assemblee elettive delle stesse. Nell'ambito della riforma, il Governo ed il Parlamento definiscono le modalità attraverso le quali gli Enti di Ricerca rispondono alla Committenza Sociale.

Art. 2 ISTITUZIONE DEL COMPARTO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E DELL'UNIVERSITA'

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri,

come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative.».

2. Il Consiglio dei Ministri approva entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge l'Atto di indirizzo contrattuale anche su ordinamento ed inquadramento del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, che verrà definito in sede ARAN con le OOSS rappresentative. L'atto di indirizzo prevede: il riconoscimento e l'ordinamento del personale rispetto al titolo di studio, permettendo a tutte le categorie il perseguimento di miglioramenti della carriera, l'eliminazione del sottoinquadramento e l'inquadramento delle lauree brevi, la definizione di aree uniche per titolo di studio, suddivise in livelli salariali conseguibili dietro valutazione definita dal CCNL.

Art. 3 COORDINAMENTO DELLA RICERCA PUBBLICA

1. Con apposito DPCM è istituito presso la Presidenza del Consiglio il "Dipartimento per la Ricerca Pubblica". Il Dipartimento esercita esclusivamente la vigilanza normativa, contrattuale e amministrativa sugli Enti, sotto il coordinamento del Ministero dell'Università, Ricerca e AFAM e il concerto dei ministeri vigilanti gli enti di ricerca. Il Dipartimento assicura la coerenza dei singoli statuti e regolamenti rispetto alle attività istituzionali, la maggiore trasparenza funzionale e la minor burocratizzazione procedurale, con l'obiettivo di omogeneizzare gli Enti da un punto di vista strutturale ed organizzativo. Il Dipartimento stila l'atto di indirizzo del contratto nazionale della ricerca ed università.

2. Il Ministero dell'Università, Ricerca e Afam, anche avvalendosi della consulta di cui all'articolo 4 e con il concerto degli altri ministeri controlla la coerenza dei piani di attività e degli obiettivi raggiunti dalle singole amministrazioni rispetto all'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica approvato annualmente dal Consiglio dei Ministri in apposito DPCM.

Art. 4 SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE DELLA RICERCA E ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLA RICERCA PUBBLICA

L'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui all'art. 1 comma 241 e segg. della L. 160 del 27/12/2019 è soppressa. Le relative risorse confluiscono nel fondo di finanziamento degli EPR e delle Università. Con apposito DPCM, è istituita la Consulta della Ricerca Pubblica.

La Consulta supporta il Consiglio dei Ministri nella formulazione dell'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica. La Consulta è costituita da esperti del Settore della Ricerca Pubblica su base curriculare. La Consulta assicura che l'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica, di cui all'articolo 1, contenga misure efficaci per il Settore attraverso un costante rapporto con gli Enti, con i diversi Consigli Scientifici e con loro rappresentanti. Su base triennale, la Consulta determina le priorità delle attività di ricerca per aree tematiche da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

Art. 5 RUOLO DEGLI ENTI

Gli Enti Pubblici di Ricerca sono Enti di diritto pubblico con autonomia economica, finanziaria, gestionale e nella definizione delle attività di ricerca. Il Dipartimento della Ricerca Pubblica garantisce la loro indipendenza economica attraverso un finanziamento pubblico annuale (Fondo Strutturale). Sulla base delle linee guida tematiche stilate dal Consiglio dei Ministri nell'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica, ciascun Ente produce un proprio autonomo Piano pluriennale di Attività tecnico-scientifiche, con la partecipazione dei soggetti sociali interessati alle ricadute dell'attività scientifica. Tale Piano descriverà il contributo dell'Ente all'Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica e le attività di ricerca che l'Ente intende perseguire in autonomia. Entro tre/sei mesi dalla promulgazione della presente legge, gli Enti Pubblici di Ricerca provvederanno all'adeguamento dei propri statuti, integrando o modificando la normativa nel rispetto della presente legge.

Art. 6 FINANZIAMENTO DEGLI ENTI

1. Il Fondo Strutturale di tutti gli EPR nel triennio 2020-2012 viene aumentato dai Ministeri Vigilanti del 20% anche attraverso le risorse precedentemente destinate all'agenzia di cui all'articolo 4.

2. Gli Enti e le Università vengono esentati dal pagamento dell'IVA e dell'IRAP alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Viene inoltre introdotto lo sgravio dell'intera IRPEF per un triennio per l'assunzione a tempo indeterminato di personale precario in servizio, e lo sgravio IRPEF forfettario (5000 €) per il personale in ruolo nel triennio 2020-2022.

3. Tenuto conto dell'attuale momento, il governo stanziava per il settennato 2014-2020 500 milioni di euro annui derivati dai fondi strutturali europei.

Art. 7 PRESIDENZA DEGLI ENTI

I Presidenti degli Enti sono nominati dal Consiglio dei Ministri con DPCM, su una terna proposta dalla Consulta su base curricolare e dopo parere vincolante espresso dalle Commissioni competenti delle Camere.

Art. 8 CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico supporta il Presidente nell'attuare le azioni/obiettivi tecnico-scientifici previsti per ogni Ente dal Piano Pluriennale della ricerca. Il Consiglio è composto da esperti del settore della ricerca pubblica, nominati dalla Consulta su base curricolare e uno eletto fra il Personale tecnico-scientifico dell'Ente.

Art.9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I CdA di ogni singolo Ente sono nominati con DPCM. Il numero dei componenti è 3 esperti del Settore della Ricerca pubblica scelti su base curricolare.

Art. 10 DIRETTORE GENERALE

I Presidenti degli Enti propongono ai loro rispettivi CdA una terna di candidature per la nomina del Direttore Generale. I candidati sono prescelti dall'Albo dei Direttori Generali degli EPR istituito presso il Dipartimento della Ricerca della F.P. L'albo viene rigenerato ogni tre anni. I candidati giudicati idonei da Dipartimento restano iscritti nell'Albo per un massimo di 6 anni. Dopo tale termine le candidature non possono essere ripresentate per tre anni.

Art. 11 UFFICIO PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEGLI EPR

E' istituito presso il MEF l'Ufficio Unico della Protezione della Proprietà Intellettuale degli EPR e delle Università. L'ufficio è composto da Esperti del Settore nominati su base curricolare dal Consiglio dei ministri. L'ufficio predispone triennialmente la proposta di normativa per la difesa e le modalità di cessione della proprietà intellettuale prodotta negli EPR e delle Università al Consiglio dei Ministri. Cura gli accordi con parti terze pubbliche e private e la corresponsione dei ricavi agli Enti di provenienza.

Controlla che le ricadute occupazionali della brevettualità sviluppata negli enti avvengano nel rispetto delle normative su sicurezza, maternità, previdenza, anche in paesi non UE, tutelando le fasce più deboli.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art 12 PIANTE ORGANICHE

1. Il Consiglio dei ministri opera affinché la pianta organica della Ricerca Pubblica nel suo complesso raggiunga entro il prossimo decennio le 54000 unità, e che vengano salvaguardate le proporzioni fra le diverse figure professionali atte a garantire le funzioni degli Enti. Il reclutamento del personale amministrativo degli enti pubblici di ricerca e delle università viene effettuato con bandi nazionali, anche a base regionale, a cura del Dipartimento di cui all'articolo 3.

2. Le piante organiche delle università vengono ridefinite rispetto alla media del quinquennio 1990-1995 ed aumentate del 25% anche per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico.

Continuano a valere le norme definite nel DLGS 218/2016 per la definizione dei piani assunzionali.

Art. 13 LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Le dirigenze amministrative di I e II livello vengono ridotte in tutti gli EPR e nelle Università. Il numero dei dirigenti di II livello non può superare il rapporto di 1 a 400 dipendenti. Gli uffici dipendenti dalle direzioni di II livello negli enti di ricerca sono affidati a tecnologi dopo valutazione del curriculum dei candidati, purché già operanti negli EPR.

Art. 14 RECLUTAMENTO E PRECARIATO

1. Gli Enti di Ricerca, entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge completano lo scorrimento delle graduatorie ai sensi degli articoli 20 del DLGS 75/2017, prioritariamente per il personale con i requisiti al 31 dicembre 2017.

2. A partire dal 1° gennaio 2021, utilizzano il 50% delle risorse assunzionali per assumere personale ai sensi dell'articolo 12 bis del DLGS 218/2016.

3. I bandi di concorso nazionale per il 50% tengono conto con valutazione comparativa delle attività prestate all'interno degli Enti

stessi con borse di studio e dottorati che eccedano i 3 anni di formazione. Il punteggio assegnato per questi periodi fino ad un massimo di 20 punti viene sommato a quello dei 100 punti individuato nei bandi ed è esclusivo del servizio prestato nell'Ente stesso

4. Per le Università, il governo, tenendo conto delle proposte di legge della presente legislatura sul reclutamento delle Università, è delegato a definire un piano assunzionale straordinario per il personale che abbia prestato almeno 3 anni di servizio con assegni di ricerca e/o tempo determinato e/o collaborazione coordinata e continuativa sul modello delle norme definite per gli Istituti a carattere di ricerca e cura. La delega prima della definitiva approvazione è sottoposta al parere vincolante di Camera e Senato.

5. Il piano di reclutamento di cui al precedente comma è finanziato per complessivi 1200 milioni nel triennio 2020-2022.

Art. 15 CARRIERA DEGLI STAFF DELLA RICERCA

1. Per assicurare la ricostruzione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, il personale che abbia prestato servizio negli Enti di ricerca a tempo determinato o indeterminato per almeno 12 anni al III e al II livello viene inquadrato al livello superiore. Il personale al III livello che abbia prestato negli EPR almeno 16 anni anche con contratti atipici e sia stato assunto da almeno 2 anni a tempo indeterminato viene inquadrato al II livello.
2. Il personale degli EPR che sia fermo al livello ordinamentale da oltre 15 anni viene inquadrato a quello superiore dal 1 gennaio del 2021.
3. Il 75% del reclutamento al II livello è riservato al personale interno al III livello di inquadramento degli Enti di Ricerca.